



**Riapertura bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione –
Anno 2018**

**Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione costituito ai sensi dell'art. 11 Legge
431/1998**

L'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana rende noto che a seguito di Sentenza della Corte Costituzionale 166/2018 recepita con Delibera Regione Toscana n. 988 del 10 settembre 2018 dal 24 settembre 2018 sono riaperti i termini per presentare domanda di contributo per l'integrazione del canone di locazione, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti. Il presente bando è destinato alla formazione della graduatoria di beneficiari per l'anno 2018, a cui sono destinate le somme del Fondo Nazionale rese disponibili secondo i criteri e la ripartizione finanziaria stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 228 del 06/03/2018.

Verranno mantenute valide tutte le domande già presentate entro la data del 18 giugno 2018.

Art. 1

Requisiti, da possedere alla data di apertura del bando, per l'ammissione al concorso

A PENA DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO, possono partecipare i soggetti che, **alla data di apertura del presente bando**, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- 1.** essere residente nei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni della Valtiberina, nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo;
- 2.** possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono accedere al presente bando, in condizioni di parità con i cittadini italiani, gli stranieri provenienti da Stati non aderenti all'Unione Europea, a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità (D.Lgs. 286/98 e s.m.i.);
- 3.** titolarità di un contratto di locazione per abitazione principale, debitamente registrato e, se dovuto, in regola con il pagamento dell'imposta di registrazione successiva alla prima annualità. Tale imposta, se dovuta e non regolarizzata alla data di apertura del bando, potrà essere comunque regolarizzata prima della presentazione della domanda, entro il termine di chiusura del bando. Il contratto di locazione deve riferirsi ad un alloggio di proprietà privata o pubblica (*con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché degli immobili inseriti nella categoria catastale A/10*) in cui il richiedente abbia la residenza. Con riferimento a tale contratto, dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché i mq. dell'alloggio stesso calcolati con le regole della normativa per la Tassa Rifiuti (*TARI*);
- 4.** assenza di titolarità, da parte di nessuno dei componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, fatto salvo il caso di titolarità di proprietà assegnate al coniuge in sede di separazione giudiziale, ovvero di titolarità pro-quota di diritti reali, dei quali sia documentata la non disponibilità. In tale caso, l'Unione procede all'eventuale assegnazione del contributo dopo aver verificato la documentata indisponibilità della proprietà.
- 5.** non titolarità, da parte di nessuno dei componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogato, a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso arco temporale (compreso i contributi per morosità incolpevole).

I requisiti di cui ai punti precedenti devono permanere fino al **31 dicembre 2018** pena la decadenza dal beneficio, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 6 (ipotesi di cessazione in corso d'anno della validità del contratto) e 7.

6. attestazione I.S.E./I.S.E.E., rilasciata da un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (C.A.A.F.) sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica sottoscritta, riportante un valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) ed un valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, calcolati ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, rientranti entro i valori di seguito indicati:



☉ **Fascia A:** valore I.S.E. uguale o inferiore a due pensioni minime INPS per l'anno 2018, corrispondenti a € 13.192,92. Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori sul valore I.S.E., non inferiore al 14%.

☉ **Fascia B:** valore I.S.E. compreso tra € 13.192,93 e € 28.470,83. Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. non inferiore al 24%.

Valore I.S.E.E. non superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P.);

7. possesso di un valore I.S.E. del nucleo familiare non inferiore al canone di locazione pagato, salve le deroghe di cui all'art. 3;

8. regolarizzazione dell'imposta di registrazione successiva alla prima annualità, se dovuta e non ancora pagata alla data di apertura del bando: ai fini dell'ammissione al concorso, in base al precedente art. 1 punto 3, tale regolarizzazione fiscale dovrà avvenire **prima della presentazione della domanda**, entro il termine di chiusura del bando.

Art. 2

Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera il nucleo familiare così come definito dall'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 s.m.i. (*normativa I.S.E./I.S.E.E.*).

Per ogni contratto di locazione, intestato ad un unico nucleo familiare, oppure a 2 o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, può essere indifferentemente inoltrata una sola domanda di contributo, oppure ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per sé e per il proprio nucleo, indicando la quota di canone annuale di spettanza. Nel caso di più nuclei familiari coabitanti nello stesso alloggio, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio. In caso di contratto cointestato, a fronte di presentazione di autonome domande per la quota del canone annuale di spettanza, la somma dei contributi eventualmente erogabili sul singolo contratto cointestato, non potrà superare comunque l'importo massimo previsto per la fascia di appartenenza nel caso in cui le domande appartengano alla medesima fascia.

Nell'ipotesi che le domande risultino collocate in fasce diverse (*A e B*), il limite del singolo contributo erogabile, sarà pari all'importo massimo previsto per la fascia di appartenenza della singola domanda, diviso per il numero dei cointestatari del contratto in oggetto.

Art. 3

Limite di reddito

Ai fini dell'ammissione al concorso sarà considerata la situazione economica del nucleo familiare, quale risultante da attestazione I.S.E./I.S.E.E., riportante un valore I.S.E. non superiore a € 28.470,83 ed un valore I.S.E.E. non superiore a € 16.500,00.

Nel caso di più nuclei familiari coabitanti nello stesso alloggio, la somma dei loro valori I.S.E. e I.S.E.E. non potrà superare i limiti sopra specificati.

Per gli studenti universitari si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, D.P.C.M. n. 159/2013.

Si avverte che l'ammissione al concorso dei soggetti che dichiarano "I.S.E. zero", ovvero I.S.E. inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione pagato, sarà possibile soltanto in presenza di una delle seguenti condizioni **purché segnalata dal richiedente nel modulo di domanda**:

☉ assistenza da parte dei Servizi sociali dell'Unione dei Comuni (*la relativa certificazione sarà acquisita d'Ufficio*)

oppure:

☉ sostentamento economico da parte di un soggetto terzo (*la relativa dichiarazione dovrà essere prodotta nei modi e nei termini previsti all'art. 7*).

Art. 4

Documentazione e motivi di insanabilità



I richiedenti ricorrono all'autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per attestare sia il possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione al presente bando.

Ai sensi dell'art. 3 del citato DPR, i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Al di fuori di questi casi i cittadini non appartenenti all'Unione Europea possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 soltanto nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. In tutti gli altri casi, le qualità personali ed i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. Pertanto per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea la dichiarazione di assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati all'estero (previsto quale requisito di accesso all'art. 1 punto 4) dovrà essere corredata da certificato o attestazione rilasciato dalla competente autorità dello Stato estero, corredato di traduzione in lingua italiana, autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Saranno dichiarate inammissibili e non sanabili in sede di opposizione le domande che:
non saranno inviate entro il termine di scadenza previsto dal bando;
non saranno redatte sul modulo appositamente predisposto e relativo all'annualità 2018;
non saranno debitamente sottoscritte.

Qualora l'autocertificazione di cui al modulo di domanda non sia stata sottoscritta in presenza del dipendente incaricato, dovrà essere allegata, PENA L'ESCLUSIONE dell'istanza, **la fotocopia del documento di identità**, in corso di validità, dell'intestatario della domanda.

Gli aventi diritto, inseriti nella graduatoria definitiva, dovranno presentare entro il termine perentorio del **31 gennaio 2019** tutta la necessaria e idonea documentazione prevista all'art.7; in mancanza di tale condizione non verrà erogato il contributo.

Art. 5

Criteri di selezione delle domande e formazione della graduatoria

L'Ufficio Sociale procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. La graduatoria di assegnazione è elaborata sulla base delle disposizioni di cui alla deliberazione G.R.T. n. 414 del 10/05/2016 e successive integrazioni emanate dalla Regione Toscana, pertanto sarà articolata su due fasce, nel modo che segue:

Fascia A: comprende i nuclei familiari che presentino certificazione da cui risulti un valore I.S.E. corrispondente a € 13.192,92, rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 14%

Fascia B: comprende i nuclei familiari che presentino certificazione da cui risulti un Valore I.S.E. compreso tra € 13.192,93 e € 28.470,83, rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 24%

Il Valore I.S.E.E. non dovrà comunque essere superiore a € 16.500,00.

La graduatoria comprensiva degli esiti istruttori del precedente bando che si intendono confermati sarà pubblicata, in forma definitiva, all'Albo Pretorio **entro il 10 ottobre 2018**.

Per la formazione dell'ordine definitivo di graduatoria verrà usato il seguente criterio:

- ↘ sono collocate, in ciascuna fascia, le domande secondo le percentuali di incidenza canone/valore I.S.E.;
- ↘ nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/valore I.S.E. sarà effettuato un sorteggio mediante procedura informatica.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/1990, l'Unione dei Comuni **NON INOLTERRÀ comunicazioni personali** all'indirizzo dei singoli interessati **circa l'eventuale esclusione o collocazione** nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio on-line (accessibile dal sito internet dell'Unione).



Art. 6

Entità del contributo

L'entità del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone attuale, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E., calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013. Ai sensi del Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 e successive norme regionali di attuazione, il contributo non potrà comunque eccedere i seguenti importi:

Fascia A): € 3.100,00 annui (*in questa fascia, rimane comunque a carico del conduttore una parte del canone locativo, pari al 14% del valore I.S.E.*);

Fascia B): € 2.325,00 annui (*in questa fascia, rimane comunque a carico del conduttore una parte del canone locativo, pari al 24% del valore I.S.E.*).

Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto, calcolato in mesi interi, con contestuale corrispondenza della residenza anagrafica. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate secondo le disposizioni di cui all'art. 7.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

Si avverte che il calcolo del contributo sul canone annuo di locazione dei richiedenti, per i contratti attivati o rinnovati secondo il regime locativo della Legge 431/98, sarà considerato fino all'importo massimo di **€ 5.577,74**.

Qualora la dotazione finanziaria risultasse insufficiente a coprire il 100% del fabbisogno, l'Unione dei Comuni si riserva di applicare eventuali riduzioni sul contributo teorico spettante al fine di una maggiore redistribuzione delle risorse, eventualmente comprendendo anche gli utenti collocati in Fascia "B". L'Unione dei Comuni dovrà comunque adempiere quanto previsto dalla Regione Toscana con la delibera del 06/03/2018 n. 228 che dispone che **l'importo minimo erogabile al richiedente non può essere inferiore al 10% del canone annuo e in ogni caso non inferiore a € 200,00**.

Pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.

Art. 7

Modalità di erogazione del contributo

L'Unione dei Comuni provvede alla liquidazione del contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili e secondo l'ordine stabilito nella graduatoria, applicando il seguente ordine di priorità:

- ↘ contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
- ↘ contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.

Il richiedente dovrà indicare nel modulo di domanda il codice IBAN di un proprio conto corrente bancario o postale sul quale poter accreditare il contributo.

Il contributo è erogato successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone di affitto e dei requisiti previsti. Ai fini della quantificazione del contributo effettivamente liquidabile agli aventi diritto collocati in graduatoria, i beneficiari sono pertanto tenuti a **presentare all'Unione dei Comuni, entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2019 la seguente documentazione:**

1. **tutte le ricevute comprovanti il pagamento del canone locativo, anno 2018**, debitamente compilate, sottoscritte e bollate a norma di Legge. Le ricevute, da produrre in originale o copia conforme, dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente. Valgono come ricevute anche le distinte dei bonifici bancari o dei versamenti postali, contenenti i necessari dati identificativi.

L'avvenuto pagamento del canone di locazione potrà essere dimostrato anche mediante apposita dichiarazione del proprietario (*corredata da fotocopia del suo documento d'identità*) attestante il regolare



pagamento dell'affitto. In caso di presentazione parziale delle ricevute di pagamento, si procederà alla non emissione del mandato di pagamento per la quota parte del contributo erogabile.

2. (**In caso di morosità**) **dichiarazione del proprietario**, prodotta in originale e corredata da fotocopia del suo documento di identità, che attesti sia la propria disponibilità a ricevere direttamente l'eventuale erogazione del contributo a sanatoria parziale della morosità (L. 269/2004), sia l'avvenuta rinuncia alla procedura di sfratto per morosità riferita all'anno 2018. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesti l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art. 11, comma 3, della Legge 431/98 modificato con Legge 269/2004).

3. (*se dovuto*) l'eventuale **rinnovo del contratto** e/o **l'attestazione del pagamento della tassa di registrazione** successiva alla prima annualità (oppure apposita dichiarazione del proprietario di casa attestante l'opzione della "cedolare secca").

4. (*in caso di dichiarazione "I.S.E. zero" oppure inferiore rispetto al canone di locazione*) **dichiarazione del soggetto terzo che effettua l'eventuale sostentamento economico per consentire il regolare pagamento del canone**. Tale documento, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (utilizzando il modulo predisposto dagli uffici comunali), dovrà essere prodotto in originale (corredato da copia del documento di identità del benefattore) e dovrà specificare sia l'importo mensile del sostegno effettuato a titolo di mera liberalità, sia il numero di mensilità erogate. **La dichiarazione dovrà essere corredata da copia dei bonifici bancari o altra modalità di pagamento tracciabile, attestanti l'effettivo versamento delle somme.**

La mancata presentazione di questa dichiarazione documentata, entro il termine, farà venir meno il possesso del requisito previsto al punto n. 7 dell'art. 1, con conseguente decadenza dalla graduatoria. Non potranno essere accolte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte da cittadini stranieri residenti in Paesi esteri non UE.

L'Unione dei Comuni effettuerà controlli sull'effettiva capacità economica del soggetto sovventore, anche mediante la trasmissione dei nominativi alla Guardia di Finanza.

Non occorre allegare la dichiarazione di un soggetto terzo, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei Servizi sociali.

In assenza di presentazione entro il termine perentorio del **31 gennaio 2019** della documentazione sopra richiesta, il contributo non potrà essere erogato né l'interessato potrà essere riammesso nei termini, né l'Ente provvederà ad inoltrare avvisi.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo sarà assegnato agli eventuali eredi con lui conviventi alla data della domanda.

In assenza di questa possibilità il contributo - calcolato per il periodo di residenza del beneficiario nell'immobile, sulla base della documentazione attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione - sarà corrisposto ad altri eventuali eredi, identificati sulla base di adeguata certificazione, da presentarsi all'Unione dei Comuni entro il termine del **31 gennaio 2019**.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia, nel corso dell'anno 2018, trasferito la propria residenza in un altro alloggio, il ricongiungimento dei periodi contrattuali, ai fini del calcolo del contributo erogabile, non verrà comunque ammesso qualora l'interruzione sia superiore ai 30 giorni. Effettuato il ricongiungimento dei periodi contrattuali, il contributo sarà erogabile solo previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, valutato tenendo conto dell'incidenza ottenuta dalla somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi, rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune fuori da quelli ricompresi nel presente bando sarà possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 8

Termini per la presentazione delle domande



Le istanze dovranno pervenire **entro e non oltre il termine perentorio del 1 ottobre 2018.**

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti e distribuiti dai competenti Uffici comunali e/o scaricabili nel sito internet dell'Unione dei Comuni (www.valtiberina.toscana.it). Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione e presentate all'Ufficio Sociale dell'Unione dei Comuni, o spedite mediante raccomandata postale r.r. entro il termine prescritto al seguente indirizzo: Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, Ufficio Sociale, Via San Giuseppe, 32 – 52037 Sansepolcro (Ar). Per le istanze spedite a mezzo raccomandata non farà fede il timbro postale.

L'Unione non risponde per le domande non pervenute o pervenute fuori termine, a causa di disguidi di qualunque genere.

Art. 9 Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'Unione dei Comuni procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto falso, il partecipante decade da ogni beneficio eventualmente ottenibile o ottenuto. In tal caso, l'Unione agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali.

In attuazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli sui titolari di benefici comunali, l'Ufficio provvederà ad estrarre, dalla graduatoria, un campione di nominativi non inferiore al 10%, da trasmettere alla Guardia di Finanza per la verifica sui requisiti economici e patrimoniali dichiarati.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia e ai regolamenti comunali.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno visionare il Bando nel sito web dell'Unione dei Comuni alla pagina Bandi e gare.

Responsabile del procedimento è la sottoscritta dr.ssa Marida Brogialdi (Via San Giuseppe, 32 – 52037 Sansepolcro; sociale@valtiberina.toscana.it)

Sansepolcro, 24/09/2018

Il Dirigente del servizio sociale
dell'Unione dei Comuni
(dott.ssa Marida Brogialdi)